

## **Principi per un nuovo processo civile unitario nel diritto di famiglia**

Documento approvato dal Coordinamento nazionale a Roma l' 8 ottobre 2011

### **PRINCIPI ORDINAMENTALI**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di un nuovo processo civile unitario si applicano a tutti i procedimenti civili nelle materie previste nel primo libro del codice civile nonché nella legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
2. Continuano a trovare applicazione le norme processuali del titolo X (tutela), capo I del titolo XI (amministrazione di sostegno) del codice civile, nonché le norme procedurali previste nella legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni sull'adozione di minori.

#### **(Competenza per materia)**

1. Per i procedimenti civili nelle materie previste nel primo libro del codice civile è competente la sezione specializzata per le persone e la famiglia costituita in ogni tribunale.
2. La sezione giudica in composizione monocratica.
3. Per le impugnazioni è competente la sezione specializzata per le persone e la famiglia costituita in ogni Corte d'appello.
4. Presso la Corte di cassazione è costituita la sezione specializzata per le persone e la famiglia.

#### **(Competenza per territorio)**

1. Per i procedimenti civili previsti dall'art. 330 fino all'art. 336 del codice civile è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

#### **(Avvocati)**

1. Davanti alle sezioni specializzate per le persone e la famiglia le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.
2. Il difensore deve essere in possesso dei requisiti specialistici in conformità alle disposizioni relative alla formazione continua e alla specializzazione degli avvocati.
3. Il giudice, ove la parte stia in giudizio senza il ministero di un difensore, provvede alla nomina di un difensore di ufficio scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell'apposito elenco tenuto dal consiglio dell'ordine.
4. L'avvocato ha il dovere di conformare la propria formazione alle materie di cui al primo libro del codice civile.

#### **(Avvocato del minore)**

1. Nei casi in cui il minore è parte processuale il giudice che procede nomina al minore un difensore d'ufficio scegliendolo tra gli avvocati iscritti nell'apposito elenco tenuto dal consiglio dell'ordine.

### **(Elenco degli avvocati del minore)**

1. Presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati è tenuto un elenco di avvocati in possesso dei requisiti specialistici in conformità alle disposizioni relative alla formazione continua e alla specializzazione degli avvocati.

### **(Elenchi di consulenti tecnici d'ufficio)**

1. Presso le sezioni specializzate del tribunale e della Corte d'appello è tenuto un elenco di consulenti tecnici per lo svolgimento delle consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti civili di competenza delle sezioni specializzate.

## **PRINCIPI PROCESSUALI**

### **(Forma della domanda e costituzione delle parti)**

1. Nelle materie previste nel primo libro del codice civile la domanda, contenente anche le eventuali richieste di provvedimenti di urgenza, si propone con ricorso al tribunale competente.

2. Il ricorso è sottoscritto a norma dell'art. 125 e contiene le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163.

3. Il ricorso di separazione contenente la domanda di assegnazione della casa familiare è trascrivibile ai sensi dell'art. 2653 n. 1 del codice civile agli effetti ivi indicati.

4. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

5. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, che deve essere tenuta improrogabilmente entro novanta giorni dal deposito del ricorso, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno sessanta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

6. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese, prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, richiedere eventuali provvedimenti di urgenza, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

### **(Udienza di comparizione personale delle parti)**

1. All'udienza di comparizione delle parti il giudice, verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Si applicano i commi dal primo al quinto dell'art. 183 c.p.c.

2. Nella stessa udienza, sentite anche separatamente le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

3. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Nella prima udienza di comparizione delle parti il giudice, su precisazione delle conclusioni delle parti, pronuncia sentenza non definitiva in ordine alla separazione o alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio.

#### **(Provvedimenti provvisori e urgenti)**

1. Ove non definisce il procedimento alla prima udienza, il giudice provvede con ordinanza, ove richiesto e ove necessario, all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti.

2. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

#### **(Revoca e modifica dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti)**

1. I provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza dal giudice alla prima udienza possono essere revocati o modificati con ordinanza successiva se si verificano mutamenti delle circostanze.

#### **(Reclamo)**

1. Contro l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori e urgenti adottati alla prima udienza e contro le ordinanze successive di revoca o di modifica si può proporre reclamo anche nel merito alla Corte d'appello sezione specializzata che si pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo deve essere proposto nel termine di quindici giorni dall'udienza nella quale il provvedimento è stato emesso o, in caso di provvedimento riservato, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.

#### **(Istruzione e udienza di assunzione dei mezzi di prova)**

1. Con l'ordinanza con cui adotta provvedimenti provvisori e urgenti o con ordinanza resa alla prima udienza il giudice concede alle parti un termine di venti giorni per precisare le domande, di altri venti giorni per le richieste istruttorie e di ulteriori venti giorni per richiesta di prova contraria.

2. Con ordinanza fuori udienza il giudice ammette le prove richieste e rinvia per la loro assunzione ad un'unica udienza da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del terzo termine sopra indicato. In casi eccezionali l'assunzione dei mezzi di prova può proseguire in altra udienza.

3. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova si applica l'art. 183 comma 7 del codice di procedura civile.

4. Ove debba procedersi ad una consulenza tecnica, con la medesima ordinanza il giudice dispone direttamente la convocazione del consulente tecnico per l'udienza di assunzione delle prove dando alle parti termine per la eventuale nomina entro tale udienza di consulenti di parte. La consulenza non può avere durata superiore ai novanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 195 c.p.c.

#### **(Informazioni alla Pubblica amministrazione)**

1. Il giudice ha il potere di richiedere alla pubblica amministrazione e ai servizi sociali e sanitari informazioni scritte relative all'oggetto del procedimento.

2. Nei procedimenti in cui è necessario adottare provvedimenti sui minori ed ai fini dell'adozione di provvedimenti di natura economica, ove vi sia contestazione sui redditi e sul patrimonio di una parte, il giudice può disporre d'ufficio accertamenti

tributari sui redditi e sul patrimonio delle parti ovvero di terzi con le cautele previste nell'art. 211 codice di procedura civile.

3. Tutte le informazioni acquisite sono messe a disposizioni delle parti immediatamente.

#### **(Mediazione familiare)**

1. Se le parti ne fanno concorde richiesta il giudice rinvia la trattazione della causa per un periodo non superiore a quattro mesi, rinnovabili per una sola volta, per consentire alle parti di accedere ad un procedimento di mediazione familiare. In tal caso il giudice fissa l'udienza successiva tenendo conto del periodo indicato.

#### **(Ascolto del minore)**

1. Il giudice nel corso del procedimento procede all'audizione del minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore ove capace di discernimento, se deve provvedere all'adozione di provvedimenti che incidono sui diritti del minore.

2. Il giudice procede personalmente all'audizione con modalità tali da garantire la serenità del minore e può avvalersi dell'aiuto di un esperto. Il giudice dispone la registrazione del contenuto dell'audizione.

3. L'audizione si svolge in orari non dedicati alle udienze ordinarie e in aule appositamente attrezzate per consentire ai genitori e ai difensori del minore di assistere senza essere presenti in aula.

4. Dell'audizione va dato preventivamente avviso ai rappresentanti legali del minore e ai difensori con invito a precisare prima dell'audizione eventuali temi da trattare.

5. Il giudice deve dare atto nella motivazione della decisione delle ragioni del provvedimento con particolare riferimento alle dichiarazioni del minore.

6. L'avvocato non può mai procedere all'audizione diretta del minore senza il consenso degli esercenti la potestà.

#### **(Udienza di discussione e decisione)**

1. Terminata l'assunzione delle prove e, nel caso in cui sia stata espletata consulenza tecnica dopo il deposito della relazione conclusiva, il giudice fissa l'udienza per la discussione davanti a sé della causa, indicando il termine entro cui le parti possono depositare brevi note conclusive e di replica.

2. La discussione è orale.

3. La decisione ha la forma della sentenza e deve essere depositata entro trenta giorni dalla discussione.

4. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

5. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **(Impugnazione)**

1. La sentenza produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla comunicazione del testo integrale a cura della cancelleria o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.

2. In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione.

3. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

4. Tutte le sentenze rese a definitiva decisione dei procedimenti sono ricorribili per cassazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.

**(Rinvio alle norme del codice di procedura civile)**

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto applicabili.

**(Separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta)**

1. Il ricorso a firma congiunta per l'omologa della separazione consensuale e per la pronuncia di cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio deve contenere la procura al difensore.

2. All'udienza di comparizione delle parti il giudice sentite le parti e i loro difensori acquisisce il consenso alle condizioni proposte.

3. Qualora il giudice ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi rimette con ordinanza le parti alla prima udienza di comparizione.

4. L'omologa della separazione e la decisione sulla cessazione degli effetti civili o sullo scioglimento del matrimonio sono deliberati con sentenza in camera di consiglio.

**(Esecuzione dei provvedimenti concernenti i minori)**

1. All'esecuzione dei provvedimenti che concernono l'affidamento dei minori provvede il giudice che procede ovvero in caso di ricorso non in pendenza del procedimento, la sezione specializzata del tribunale.

2. In caso di procedimento davanti alla Corte di cassazione l'istanza è proposta davanti alla sezione specializzata del tribunale.

**(Giudice tutelare)**

1. Presso ogni sezione specializzata le funzioni di giudice tutelare sono assolte da uno o più magistrati.

**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati gli articoli 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e gli articoli dal 706 al 709 bis e l'art. 711 c.p.c.

2. E' abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

3. I procedimenti per i quali è previsto un rito speciale si svolgono con la procedura prevista nella presente legge, fatti salvi i procedimenti previsti nel titolo X (Tutela) e capo I del titolo XII (amministrazione di sostegno) del primo libro del codice civile davanti al Giudice tutelare e i procedimenti relativi all'adozione dei minori che continuano ad essere disciplinati dalle norme della legge 4 maggio 1983 n. 184 ferma la competenza alla sezione specializzata del tribunale ordinario.

4. Il tribunale per i minorenni mantiene la competenza in materia di reati commessi da persone minori di età.

-- .. -- .. --